



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA

Ordine di servizio n. **440** /21

OGGETTO: disposizioni organizzative relative al deposito con modalità telematiche degli atti di cui all'art. 24 co. 1 e 2 d.l. 137 del 28.10.2020 ed all'art. 1 D.M. Giustizia del 13 gennaio 2021.

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che all'art. 221, comma undicesimo, stabilisce che «al fine di consentire il deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari, con decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare è autorizzato il deposito con modalità telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'art. 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nonché di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle disposizioni del decreto emanato ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. Il decreto di cui al primo periodo è adottato previo accertamento da parte del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici»;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» che all'art. 24, comma 1, «Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», prevede che «in deroga a quanto previsto dall'art. 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, fino alla

scadenza del termine di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'art. 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento;

Visto il decreto legge n. 125 del 7 ottobre 2020 convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020 n. 159, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19;

Visto il D.M. Giustizia del 13 gennaio 2021, pubblicato in G.U. il 21 gennaio 2021 e vigente dal 5 febbraio p.v., in forza del disposto di cui all'art. 24, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, sono stati individuati ulteriori atti per i quali è previsto il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1 del medesimo articolo;

Visto il decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021 convertito dalla legge 16 settembre 2021, con cui è stato prorogato lo stato di emergenza epidemiologica;

Visto l'ordine di servizio n. 86/2018, recante i vigenti criteri organizzativi dell'ufficio;

Visto l'ordine di servizio n. 436/20 del 12 novembre 2020 con cui si è data attuazione al disposto dell'art. 24 co. 1 d.l. 137/20;

Visto l'ordine di servizio n. 46/21 dell'8 febbraio 2021 con cui si è data attuazione al disposto dell'art. 1 D.M. Giustizia del 13 gennaio 2021;

Sentito il Magistrato di riferimento per l'informatica;

D'intesa con il Direttore f.f. per gli aspetti concernenti l'attività dei servizi e degli uffici amministrativi;

Il Procuratore della Repubblica f.f. rappresenta e dispone quanto segue.

L'accesso al *Portale del processo penale telematico* opera quale **modalità esclusiva** di deposito con valore legale per gli atti di seguito indicati:

- memorie, documenti, richieste ed istanze *ex art. 415 bis c.p.p.*
- istanza di opposizione all'archiviazione indicata dall'art. 410 del codice procedura penale;

- denuncia di cui all'art. 333 c.p.p.;
- querela di cui all'art. 336 c.p.p. e della relativa procura speciale;
- nomina del difensore;
- rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 c.p.p.

Si rammenta che il deposito telematico di atti presso gli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali ha luogo dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso, con efficacia dal momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte del sistema.

Si richiama, a tal proposito e, ad ogni buon fine si allega alla presente, il provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia dell'11 maggio 2020 che reca le disposizioni tecniche relative al deposito con modalità telematica e definisce, in particolare, le modalità di accesso al PDP, il formato dell'atto del procedimento e dei documenti allegati in forma informatica, i requisiti e le modalità del deposito sul PDP nonché le procedure di gestione del deposito da parte del personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero.

Si rammenta, altresì, come **l'operatività esclusiva** del deposito tramite *Portale* implichi che, con riferimento agli ulteriori atti sopra indicati, **"l'invio per posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge"**. In nessun caso, pertanto, il deposito degli atti sopra indicati potrà aver luogo mediante posta elettronica certificata né in via cartacea, stante la nettezza delle previsioni legali in tema di assoluta inefficacia di tale, espressamente vietata, modalità di comunicazione.

In altri termini, il **valore legale esclusivo** attribuito al deposito nel *Portale del processo penale telematico* impone di considerare **inderogabile tale modalità** per il deposito degli atti di cui all'art. 415 bis co. 3 c.p.p., come disposto dall'art. 24 co. 1 d.l. 137/20 e per il deposito degli atti dei difensori di cui all'art. 1 D.M. Giustizia del 13 gennaio 2021.

Si ribadisce che la radicalità della previsione, tale anche per mancanza di disciplina transitoria, non consente al riguardo interventi interpretativi ispirati ad intenti di mitigazione o progressività della portata dei divieti legali e dell'automaticità delle relative sanzioni processuali.

Ciò premesso, si dispone che, le segreterie particolari di riferimento dei singoli Magistrati procedano, quotidianamente, alla verifica sul *Portale*, anche tramite ricerca testuale (nome del pubblico ministero assegnatario), della nomina e degli atti di cui all'art. 415 bis co. 3 c.p.p. nonché dell'eventuale deposito dell'istanza di opposizione di cui all'art. 410 c.p.p. o della rinuncia o revoca al mandato da parte del difensore, procedendo, altresì all'accettazione o al rifiuto del deposito nei casi specificati dal sistema informatico; in ogni caso, **prima della definizione del procedimento, la Segreteria Particolare del Magistrato** dovrà verificare l'eventuale avvenuto deposito di nomina e atti del difensore sul Portale, al fine di non incorrere in vizi procedurali.

Il personale in servizio presso l'Ufficio Ricezione Atti curerà, quotidianamente, la verifica sul *Portale* delle denunce o querele depositate dai difensori ai sensi degli artt. 333 e 336 c.p.p., procedendo alla validazione delle stesse.


Correlativamente, gli Uffici **saranno tenuti a rifiutare il deposito in modalità cartacea** degli atti, memorie, documenti, richieste e istanze difensive previsti dall'art. 415-bis. comma 3, C.p.p. e degli ulteriori atti sopra indicati, secondo il disposto di cui all'art. 1 D.M. Giustizia del 13 gennaio 2021.

In via del tutto residuale ed eccezionale, resta ferma la possibilità, per il Capo dell'ufficio, di autorizzare il deposito con modalità non telematica quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista un'indifferibile urgenza.

Si comunichi ai Sostituti Procuratori, al Direttore f.f., al Personale Amministrativo e ai Responsabili delle aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria presso questa Procura della Repubblica, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Sig. Procuratore Generale, al Sig. Presidente del Tribunale di Nola f.f., ai Referenti Distrettuali per l'Innovazione, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Presidente della Camera penale di Nola.

Si pubblichi sul sito web della Procura.

Nola, 23.12.2021


Il Procuratore f.f.
Arturo De Stefano